

- che, dalla certificazione in atti presentata alla Divisione III Volontariato di questo Ministero, è risultato che in capo al legale rappresentante dell'organizzazione non sussistono procedimenti penali in corso, né carichi pendenti.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

##### Oggetto della convenzione

L'organizzazione si impegna a realizzare il progetto denominato: \_\_\_\_\_ nei modi, nei termini e con il rispetto delle condizioni tutte indicate nei rispettivi formulari, accettati dall'Amministrazione (Allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente convenzione).

#### Art. 2

##### Avvio attività e durata del progetto

La concessione del contributo ed il presente atto hanno validità pari alla durata indicata dall'organizzazione nel formulario allegato alla richiesta del contributo, ossia di mesi \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data di avvio delle attività.

L'avvio delle attività progettuali avviene a seguito della sottoscrizione della presente convenzione e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Entro lo stesso termine l'organizzazione dovrà certificare data di inizio e tipologia di attività con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante. Trascorso il suddetto termine di 30 giorni, in assenza di motivazioni giustificative del mancato avvio, l'Amministrazione procederà unilateralmente alla revoca di diritto del contributo.

L'organizzazione potrà anche iniziare le attività prima dell'avvenuta ricezione della convenzione sottoscritta da entrambi i contraenti, dandone preventiva comunicazione alla Divisione III Volontariato della Direzione Generale; in tale circostanza, laddove per qualsiasi motivo la convenzione non dovesse essere perfezionata rimarranno a carico dell'organizzazione le spese eventualmente sostenute per le attività già svolte, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento nei confronti dell'Amministrazione.

Una eventuale domanda di proroga della durata delle attività progettuali dovrà essere preventivamente richiesta in forma motivata ed in caso autorizzata dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale.

In caso di richiesta di proroga delle attività progettuali non può essere invocato in alcun modo l'istituto del silenzio-assenso, dovendosi, piuttosto interpretare il silenzio dell'Amministrazione come rifiuto rispetto alla autorizzazione richiesta.

#### Art. 3

##### Monitoraggio delle attività

Il rappresentante legale dell'organizzazione dovrà presentare alla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, a metà percorso delle attività progettuali, entro 15 giorni dalla scadenza della fase intermedia decorrente dalla data di avvio delle attività progettuali, una dettagliata relazione intermedia sullo stato di avanzamento e di realizzazione del progetto, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento, utilizzando i modelli predisposti dalla Divisione III Volontariato della Direzione Generale, in formato cartaceo ed elettronico pubblicati nella pagina di canale volontariato del sito del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.